



ACCORDO

TRA LA REGIONE BASILICATA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 548-BIS L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

La REGIONE BASILICATA, con sede legale in Potenza, C.F. n. 80002950766, in persona del Presidente della Giunta regionale o suo delegato **Dirigente Generale** del Dipartimento "Politiche della Persona", **Dott. Domenico TRIPALDI** nato a Potenza (PZ), il 07/02/1967, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede della Giunta Regionale, in Potenza – Via Vincenzo Verrastro n. 9, C.F. n. 80002950766, di seguito denominata "**Regione**";

E

L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, nella persona del Magnifico Rettore pro tempore **Prof. Stefano BRONZINI**, nato a Roma il 03 gennaio 1959, e domiciliato, per la carica, in Bari, alla Piazza Umberto I n. 1 - Palazzo Ateneo, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in legale rappresentanza della medesima Università (C.F. Università: 80002170720), di seguito denominata "**Università**",

PREMESSO CHE:

- le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Basilicata soffrono della carenza di medici specialisti nelle diverse discipline, come evincibile anche dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2019-2021 approvato;
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 – art. 1 comma 547 e ss. – come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35, dispone quanto segue:

comma 547 (In vigore dal 19 luglio 2020)

"A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata."

(Comma così modificato dall'[art. 12, comma 2, lett. a\), D.L. 30 aprile 2019, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 giugno 2019, n. 60](#), dall'[art. 5-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#), e, successivamente, dall'[art. 3-bis, comma 1, lett. a\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#)).

comma 548 (In vigore dal 19 luglio 2020)

"L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici, dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando."



(Comma così modificato dall'[art. 12, comma 2, lett. b\), D.L. 30 aprile 2019, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 giugno 2019, n. 60](#), e, successivamente, dall'[art. 3-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).)

comma 548-bis (in vigore dal 19 luglio 2020)

“Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, disciplinato dal [decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502](#), di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione specialistica. Il contratto non può avere durata superiore alla durata residua del corso di formazione specialistica, fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall’[articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368](#), e può essere prorogato una sola volta fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi. L’interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro. I medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall’articolo 22 della [direttiva n. 2005/36/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005. Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite, sulla base dell’accordo quadro adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria. La formazione teorica compete alle università. La formazione pratica è svolta presso l’azienda sanitaria o l’ente d’inquadramento, purché accreditati ai sensi dell’[articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999](#), ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Nel suddetto periodo gli specializzandi medici non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto per i predetti specializzandi medici dal contratto di formazione specialistica di cui agli [articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368 del 1999](#), fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall’azienda o dall’ente d’inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest’ultimo. A decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica, coloro che sono assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati a tempo indeterminato nell’ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale ai sensi del comma 548.”

(Comma inserito dall'[art. 12, comma 2, lett. c\), D.L. 30 aprile 2019, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 giugno 2019, n. 60](#), e, successivamente, così modificato dall'[art. 5-bis, comma 1, lett. b\), D.L. 30 dicembre 2019, n. 162](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 28 febbraio 2020, n. 8](#), e dall'[art. 3-bis, comma 1, lett. c\), nn. 1\), 2\), 3\) e 4\), D.L. 19 maggio 2020, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 17 luglio 2020, n. 77](#).)

comma 548-ter (in vigore dal 2 luglio 2019)

“L’assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

ACCORDO

TRA LA REGIONE BASILICATA E L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI “ALDO MORO”
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 548-BIS L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145



- a) *preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;*
- b) *indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;*
- c) *assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;*
- d) *in presenza delle graduatorie di cui alla lettera c), rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;*
- e) *indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.”;*

(Comma inserito dall'[art. 12, comma 2, lett. c\), D.L. 30 aprile 2019, n. 35](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 25 giugno 2019, n. 60](#))

- in attuazione della predetta L. 145/2018 sono stati banditi concorsi pubblici per l'assunzione, presso il S.S.R. di Basilicata, di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso l'Ateneo di **BARI "Aldo Moro"**;
- soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente, è possibile dare seguito all'assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l'accordo tra la Regione Basilicata e l'Ateneo di **BARI "Aldo Moro"**, come previsto dal comma 548-bis della predetta L. 145/2018;
- con il presente accordo, pertanto, le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- la formazione teorica compete alle Università mentre la formazione pratica si svolge presso l'Azienda sanitaria / Ospedaliera presso la quale il medico specializzando viene assunto a tempo determinato con orario a tempo parziale, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Premesse

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 2 – Riconoscimento Attività Formativa Pratica

L'Università degli Studi di BARI "Aldo Moro" (d'ora in poi Università) riconosce le attività formative pratiche, svolte dal medico specializzando nell'Azienda sanitaria / Ospedaliera presso la quale è assunto, quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della



formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015, n. 68, recante *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”*.

ART. 3 – Assunzione a T. D. all’interno della Rete Formativa

Per lo/gli specializzando/i dell’Università di **Bari “Aldo Moro”** l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuato dall’Azienda sanitaria / Ospedaliera le cui strutture operative sono inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione dell’Università, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999.

ART. 4 - Assunzione a T. D. all’esterno della Rete Formativa

Nelle more dell’ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l’assunzione può essere disposta anche dall’Azienda sanitaria / Ospedaliera le cui strutture operative non sono accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti previsti dall’allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto.

In tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’Azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.

È altresì compito del Consiglio della Scuola attestare il livello delle competenze acquisite dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.

ART. 5 – Attività Assistenziali

I medici specializzandi assunti dall’Azienda sanitaria / Ospedaliera, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all’ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all’anno di corso di studi superato. In particolare, l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della Scuola e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alla direzione sanitaria dall’Azienda sanitaria / Ospedaliera e formalizzati in appositi documenti/procedure entro 30 giorni dalla richiesta formulata dalla stessa direzione sanitaria.

ART. 6 - Tutoraggio



L'Azienda sanitaria / Ospedaliera presso la quale i medici specializzandi sono assunti ne garantiscono il "tutoraggio", svolto dai dirigenti medici della struttura interessata, nelle forme indicate dal Consiglio della/e Scuola/e di specializzazione interessata/e, d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Il tutor nel corso dell'incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e dei livelli di competenze certificati dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

Resta inteso che lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. È garantita allo specialista in formazione la copertura assicurativa posta a carico della struttura come previsto dalla Legge 24/2017, art.10, comma 1.

ART. 7 – Prestazioni assistenziali e formazione

Lo specializzando medico svolge, nell'Azienda sanitaria / Ospedaliera presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica.

L'attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola di Specializzazione, al fine di garantire continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

L'attività formativa teorica è definita dal Consiglio della Scuola di Specializzazione interessata d'intesa con l'Azienda del SSR in modo da non precludere la continuità nell'erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, e garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività cui è tenuto.

ART. 8 – Trattamento Economico

Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retribuite previste dal CCNL, della dirigenza medica e sanitaria del SSN:

- Stipendio tabellare;
- Indennità di specificità medica;
- Indennità di esclusività;
- Indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- Retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito;
- Retribuzione di risultato, ove spettante.

Il medico specializzando assunto con contratto a tempo determinato è destinatario di compensi accessori nei limiti e nelle forme previste dal CCNL di riferimento, dai relativi integrativi aziendali e da eventuali disposizioni integrative regionali.



Il medico specializzando titolare del solo contratto di formazione specialistica può essere destinatario, nei casi in cui venga previsto da appositi provvedimenti regionali, di premialità straordinarie legate all'attività svolta, da certificarsi d'intesa tra le aziende presso cui operano e le rispettive scuole di specializzazione, tenendo conto delle rilevazioni delle presenze. Gli importi spettanti, determinati a partire dalle indicazioni fornite dalla regione o dall'Azienda, sono oggetto di trasferimento alle rispettive Università per la successiva erogazione ai medici specializzandi.

ART. 9 – Divieto di cumulo

Il medico specializzando assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico, dall'Azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

ART. 10 – Risoluzione anticipata

Qualora, nel corso del periodo di assunzione a tempo determinato, dovessero intervenire le cause di risoluzione anticipata dei contratti di formazione specialistica stabilite dall'art. 37, comma 5 del D.Lgs. 368/1999, il medico specializzando decade anche dal contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con l'Azienda sanitaria / Ospedaliera.

ART. 11 – Efficacia

Il presente Accordo ha efficacia per tutta la durata di vigenza delle disposizioni della L.145/2018 da cui trae origine. L'efficacia è subordinata altresì all'effettiva sottoscrizione dei contratti di lavoro sottoscritti in ragione del presente accordo.

ART. 12 – Trattamento dati

In relazione alle comunicazioni tra Aziende e Università derivanti dall'attuazione del presente Accordo, con particolare riguardo all'avvenuto reclutamento degli specializzandi nei casi in cui è prevista la sospensione del trattamento economico/compenso correlato al contratto di formazione specialistica, le parti vi provvederanno in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente adeguati, pertinenti e limitati unicamente per le finalità di cui al precedente art. 3, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati".

A tal fine le parti si impegnano a che:



REGIONE BASILICATA



- i dati personali che saranno forniti per le finalità del presente protocollo siano esatti e corrispondano al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;
- i dati personali saranno conservati in forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità di cui al citato art. 3;
- ciascuna parte, in qualità di titolare, provvederà ad individuare il proprio personale autorizzato e ad istruirlo, dandone informazione all'altra parte;
- ciascuna parte potrà trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini per le finalità del presente Accordo;

Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 presso ciascuna delle parti, che ne definiranno le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

ART.13 – Firma

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della legge 241/1990.

ART. 14 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa applicabile e s.m.i.

Le parti danno atto che il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della Tabella B allegata al DPR 642/1972 e sarà registrato solo in caso d'uso, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, parte seconda, della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

È demandato all'Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica il monitoraggio sull'attuazione del presente Accordo e l'eventuale formulazione, alla Regione ed all'Università di proposte migliorative che dovessero apparire opportune sulla base del monitoraggio dello stato di attuazione dello stesso e alla luce di eventuali aggiornamenti normativi.

Letto, confermato e sottoscritto

Università di BARI "Aldo Moro"

Il Magnifico Rettore

Regione Basilicata

Il Dirigente Generale

ACCORDO

TRA LA REGIONE BASILICATA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"
PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DEI MEDICI SPECIALIZZANDI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 548-BIS L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145